



Francesco Murgia

a cura di

Pasquale Ramazzotti

Francesco Murgia

Nasce ad Olzai il 4 gennaio 1903, dopo la laurea in Giurisprudenza svolge a Nuoro l'attività di avvocato penalista che lo vede protagonista in molti dei processi di maggior rilievo, non solo giudiziario, tra gli anni trenta ed ottanta del novecento: dai sequestri di persona, alle faide, alle prime associazioni per delinquere specializzate, sino alla stagione del terrorismo.

Muore a Nuoro il 9 aprile 1998.

Attività politica e parlamentare.

1. Fu tra i fondatori a Nuoro della Democrazia Cristiana nelle cui file prima militò ed a cui rimase poi fedele anche cessata la vita politica attiva. Non fu tuttavia mai uomo di partito. Perché non trasse dal partito i successi elettorali e personali, semmai contribuì al successo ed alla crescita della D.C. nel nuorese, nel primo dopoguerra, immettendovi il peso di una personalità già affermata nel mondo dell'avvocatura con un prestigio vastissimo. Perché non cercò nè ebbe mai cariche interne o collaterali al partito. La sua presenza politica attiva andò dopo gli anni sessanta attenuandosi, non seguì l'evoluzione dei tempi che andavano trasformandola in un impegno esclusivo, non ne fece il suo mestiere. Riprese con appassionata intensità l'attività di avvocato, mai cessata, coltivando alcuni rapporti personali ed ideali, formati nella condivisione delle ragioni dell'impegno, in particolare con Guido Gonella e Giulio Andreotti.

2. Fu eletto all'assemblea costituente e partecipò fattivamente ai lavori immettendo nel dibattito la passione e le competenze acquisite come avvocato. Fu in particolare sua, come primo firmatario, la proposta di un emendamento, presentato con gli on.li Avanzini e Benvenuti, che inseriva nell'art. 13, sulla libertà personale, un ultimo comma che prescrive: "**La legge stabilisce i termini massimi della carcerazione preventiva**". Fu lui ad illustrarla nella seduta del 10 aprile 1947 affermando che "*ragioni di giustizia e di umanità comandano che sia fissato un limite insuperabile, entro il quale*

devono essere raccolte le prove e chiusa l'istruttoria o, in difetto, concessa la libertà provvisoria"; fu a lui che si rivolse l'on. Tupini, presidente della prima sottocommissione in cui si svolgeva il dibattito e che, opponendo che non la Costituzione ma la sola legge ordinaria avrebbe dovuto occuparsi del tema, l'invitò a ritirare l'emendamento; e reiterato l'invito al momento della votazione fu l'on. Murgia a rialzare il tono con fermezza insistendo *"io voglio rimarcare che se il mio emendamento fosse respinto nessun limite ci sarebbe alla carcerazione preventiva degli imputati"*. Passati alla votazione l'on. Laconi chiese di poter parlare per dichiarazione di voto e volle ribadire: *"dichiaro che voteremo contro questo emendamento ... l'esigenza è giusta, però l'emendamento non dice nulla, è vago e generico ... è una questione che deve essere trattata dal codice di procedura penale, non dalla Costituzione"*; ma vennero anche le dichiarazioni di voto favorevoli dei due grandi giuristi Giuseppe Bettiol e Paolo Rossi e l'emendamento fu approvato. Furono l'intuito giuridico e la grande intelligenza politica di un avvocato quarantenne a convincere i costituenti della necessità di fissare un obbligo espresso per il legislatore, quale garanzia di effettività nell'attuazione del diritto.

La storia costituzionale successiva, con gli interventi della Corte (per tutti la sentenza n. 64 del 1970) dirà che Francesco Murgia aveva visto giusto ed aveva visto lontano: la costituzionalizzazione del principio garantisce il cittadino non solo verso il giudice ma anche di fronte al legislatore, obbligando quest'ultimo ad osservare un criterio di ragionevolezza nel fissare i limiti massimi di sacrificio della libertà dell'imputato.

3. Fu quindi eletto alla Camera dei deputati nelle prime due legislature; ne fece parte nella terza subentrando ad Antonio Segni.

Presentò 18 progetti di legge, prevalentemente in materia di giustizia, di diritto e processo penale, 9 come primo firmatario, decine di interventi.

Componente della III Commissione permanente (Diritto – Procedura ed Ordinamento Giudiziario – Affari di giustizia – Autorizzazioni a Procedere) sin dall'esordio della prima legislatura, nel 1948, furono approvate le sue proposte che prevedevano:

- l'introduzione del grado d'appello per i giudizi davanti alle corti d'assise (sino ad allora, infatti, era previsto un solo grado di merito con la possibilità di impugnazione solo con ricorso per cassazione);
- l'estensione al latitante della facoltà di impugnare la sentenza di condanna (sino ad allora era prevista come condizione per una valida impugnazione del latitante la sua previa costituzione).

Sui temi economici e sociali si segnala, anche per visione anticipatrice, una proposta di legge del 1951 (non approvata) volta a limitare e calmierare il mercato dell'energia elettrica, allora frammentato tra una pluralità di produttori e fornitori, anticipando temi che solo più tardi entreranno nella sensibilità diffusa quali i beni pubblici e i servizi pubblici essenziali.

Molte le interpellanze in tema di opere pubbliche in Sardegna, sui problemi delle zone interne e dell'agricoltura, sul trattamento economico di alcune categorie di lavoratori, sul corpo degli agenti di custodia nel sistema carcerario.